

VERBALE DI ACCORDO

Il 25/11/2015, in Roma

ABI

e

FABI

FIRST-CISL

FISAC-CGIL

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA

UNITÀ SINDACALE FALCRI SILCEA

convengono di rinnovare l'accordo 7 luglio 2010 in materia di libertà sindacali con le seguenti modifiche e/o integrazioni, fermo restando quanto non disciplinato dal presente Verbale di accordo.

Art. 1

La Premessa è sostituita dalla seguente:

Premessa

Il presente accordo:

- **sostituisce l'accordo 7 luglio 2010 in materia di libertà sindacali** ~~costituisce una prima fase del percorso di rinnovo del contratto nazionale di lavoro dell'8 dicembre 2007 e sostituisce l'accordo 13 dicembre 2003 in materia di agibilità sindacali, il verbale di accordo 20 aprile 2005 che~~

ABI

FABI

FIRST-CISL

FISAC-CGIL

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA

UNISIN

~~ha modificato e integrato l'accordo predetto, il verbale di accordo 11 luglio 2007 in materia di segretari degli organi di coordinamento e cessione di ramo d'azienda, gli artt. 14 e 15 dell'accordo 8 dicembre 2007 di rinnovo del ccnl 12 febbraio 2005 e il verbale di riunione 8 dicembre 2007 in tema di esazione dei contributi sindacali;~~

- costituisce una normazione che, ad integrazione dei contratti collettivi o delle norme che regolano i rapporti di lavoro, disciplina, con riferimento alle varie categorie di personale destinatarie (quadri direttivi e lavoratori delle aree professionali), la materia dei diritti e delle relazioni sindacali nel settore delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali;
- è unitario e inscindibile per ogni sua parte, non può essere comunque derogato dai destinatari dell'accordo e si applica esclusivamente alle imprese conferenti all'ABI mandato di rappresentanza sindacale e alle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo;
- viene convenuto tra le Parti - in particolare per quanto attiene ai criteri per l'attribuzione dei permessi sindacali e delle altre agibilità - tenendo conto del grado di rappresentatività, anche sul piano comparativo, delle predette organizzazioni sindacali, alla luce dei comuni criteri in materia quali, il numero degli iscritti, la diffusione sul territorio e nell'ambito delle imprese di cui al comma che precede.

Art. 2

L'art. 2 (Decorrenze e scadenza) è sostituito dal seguente:

1. Il presente accordo decorre dalla ~~data di stipulazione~~ **dal 1° gennaio 2016**, salvo quanto previsto in singole norme, scadrà il ~~31 dicembre 2012~~ **31 dicembre 2018** e si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza per tre anni e così successivamente di triennio in triennio, qualora non venga disdetto almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Art. 3

La Premessa al Capitolo II (Permessi e trattamento per i dirigenti sindacali nazionali e di strutture periferiche territoriali) è sostituita dalla seguente:

In tema di libertà ed attività sindacali la legge 20 maggio 1970, n. 300, attribuisce particolari prerogative agli organismi costituiti nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro

Luciano ABI *Enzo*

[Signature] FABI *[Signature]* FIRST-CISL *[Signature]* FISAC-CGIL *[Signature]* SINFUB UGL CREDITO *[Signature]* UILCA *[Signature]* UNISIN

applicati nell'unità produttiva, rinviando alla contrattazione collettiva la definizione dei principali aspetti applicativi della medesima normativa di legge per le organizzazioni preidentificate dall'art. 19 della stessa legge come modificato dal D.P.R. 28.7.1995, n. 312.

Il presente capitolo riguarda il trattamento da praticarsi dalle imprese ai lavoratori che rivestono cariche sindacali - relative al settore del credito o in rappresentanza del settore medesimo - a livello nazionale e/o di struttura periferica territoriale delle organizzazioni di cui al comma che precede che nel loro ambito organizzano, esclusivamente o prevalentemente, appartenenti a tutte le categorie dei lavoratori del settore del credito destinarie del ccnl 8 dicembre 2007 **31 marzo 2015**.


L'utilizzo da parte delle strutture predette dei permessi sindacali di seguito stabiliti, riguarda qualunque caso di sospensione della prestazione lavorativa dei soggetti indicati all'art. 4, primo comma, comunque derivante dall'espletamento del mandato sindacale e di ogni attività connessa, anche se esercitati per esigenze confederali e/o nell'ambito di organismi collegiali nei quali sia prevista la presenza, elettiva o di nomina, di rappresentanti dei lavoratori.

Art. 4

L'art. 4 (Criteri di determinazione dei permessi retribuiti a cedola) è sostituito dal seguente:


1. I lavoratori del settore del credito dipendenti dalle imprese conferenti all'ABI mandato di rappresentanza sindacale, nell'ambito delle organizzazioni sindacali destinarie del presente accordo, che rivestono, in conformità alle comunicazioni effettuate dalle organizzazioni stesse ai sensi dell'art. 12, cariche sindacali - a livello nazionale e/o di strutture periferiche territoriali - delle organizzazioni medesime, hanno diritto di fruire, per l'espletamento del proprio mandato (ivi compresa la partecipazione alle riunioni degli organi direttivi centrali e periferici) e di ogni attività connessa, di permessi retribuiti.


2. Tali permessi possono essere fruiti nel limite massimo complessivo annuale che si determina - per ciascuna di dette organizzazioni e con periodicità annuale - in ragione dei lavoratori del settore credito (dipendenti dalle imprese conferenti ad ABI mandato di rappresentanza sindacale) che risultino iscritti alle organizzazioni medesime al ~~31 maggio~~ **30 settembre** dell'anno precedente la decorrenza di ogni anno.





 ABI


 FAB


 FIRST-CISL


 FISAC CGIL


 SINFUB


 UGL CREDITO


 UILCA


 UNISIN

3. Nei confronti delle organizzazioni sindacali destinatarie del presente accordo che alla data predetta si caratterizzano per il concorso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano una consistenza numerica, accertata ai sensi del presente articolo, superiore ai 3.000 iscritti;
- b) abbiano iscritti in almeno 15 imprese associate, conferenti ad ABI mandato di rappresentanza sindacale;
- c) siano organizzate sulla base di sindacati provinciali o strutture periferiche sostitutive dei sindacati provinciali in almeno 20 province,

a far tempo dal 1° luglio 2010, il monte ore annuale di permessi retribuiti di cui al secondo comma viene attribuito secondo i seguenti criteri:

- una dotazione base di 6 ore e 30 minuti annui per ciascun iscritto;
- una dotazione integrativa determinata in funzione della collocazione di ciascuna organizzazione sindacale in una delle fasce previste nella tabella che segue:


iscritti	presenza in aziende	dotazione integrativa per iscritte	
		ore	minuti
fino a 10.000	oltre 50	1	10
fino a 10.000	oltre 100	1	40
10.001 35.000	oltre 100	2	10
10.001 35.000	oltre 200	2	45
35.001 55.000	oltre 200	0	35
35.001 55.000	oltre 300	0	38
55.001 60.000	oltre 300	0	31
oltre 60.000	oltre 300	0	10

3. A far tempo dal 1° gennaio 2016, il monte ore annuale di permessi retribuiti a cedola viene attribuito secondo i seguenti criteri:





- una dotazione di 6 ore e 51 minuti annui per ciascun iscritto, per le organizzazioni sindacali firmatarie che abbiano una rappresentatività superiore al 5% dei lavoratori iscritti, rilevata ai sensi del comma 2;
- una dotazione di 4 ore annue per ciascun iscritto, per le organizzazioni sindacali firmatarie che abbiano almeno 3.000 iscritti ed una rappresentatività fino al 5% dei lavoratori iscritti, rilevata ai sensi del comma 2.

4. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, il numero dei lavoratori da considerarsi iscritti a ciascuna delle organizzazioni destinatarie del presente accordo si determina sulla base del numero complessivo delle

ABI





deleghe per l'esazione dei contributi sindacali (~~le deleghe rilasciate da lavoratori ad orario inferiore a quello intero vengono computate in proporzione al minor orario dagli stessi prestatore rispetto a quello dei lavoratori con pari inquadramento ad orario intero~~ **i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa**) che risultino rilasciate, presso le singole imprese, in favore dell'organizzazione medesima alla predetta data del 31 maggio **30 settembre**; resta, comunque, fermo che il numero complessivo delle deleghe utile agli effetti di cui sopra non può superare del 5% la rispettiva media dei quattro mesi immediatamente precedenti.

5. Conseguentemente, le imprese, su tempestiva richiesta scritta della segreteria nazionale di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori destinataria del presente accordo, comunicheranno alla stessa entro il 31 luglio **15 ottobre** - tramite la propria associazione - il numero complessivo delle deleghe degli iscritti all'organizzazione sindacale medesima.

6. In relazione a quanto sopra, ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori si riserva di effettuare eventuali riscontri dei propri iscritti, direttamente presso le singole imprese, sulla base delle deleghe depositate per l'esazione dei contributi.

NORME TRANSITORIE

~~Le cedole relative all'anno 2010 verranno attribuite secondo i seguenti criteri:~~

- ~~— dal 1° luglio 2010 verrà riconosciuta a ciascuna organizzazione sindacale stipulante il presente accordo la metà delle cedole spettanti secondo i criteri di cui al presente articolo, in base agli iscritti risultanti al 31 maggio 2009;~~
- ~~— per il periodo 1° gennaio 2010 — 30 giugno 2010 resta ferma la dotazione delle cedole già attribuita a ciascuna organizzazione sindacale stipulante il presente accordo.~~

1. Per l'anno 2016, i permessi retribuiti a cedola saranno assegnati sulla base degli iscritti rilevati al 30 settembre 2015.

2. Nei confronti delle organizzazioni sindacali con rappresentatività superiore al 5% in base alla rilevazione degli iscritti al 30 settembre 2015, per le quali la dotazione di permessi a cedola per il 2016 risulta inferiore rispetto a quanto sarebbe stato attribuito per il medesimo anno 2016 con i criteri in vigore fino al 2015, sarà riconosciuta, in via straordinaria, una dotazione aggiuntiva di permessi a cedola pari a detta differenza, da ripartire in tre *tranches*, di pari entità, ciascuna delle quali verrà assegnata, rispettivamente, negli anni 2016, 2017 e 2018.

ABI

[Signature]

FABI FIRST-CISL FISAC-CGIL SIMFUB UGL CREDITO UNICA UNISIN

[Signatures]

IMPEGNO DELLE PARTI

~~Qualora nell'arco di vigenza del presente accordo si verificasse una diminuzione del numero di imprese destinatarie del presente accordo superiore al 10%, tale da incidere in modo significativo sulle assegnazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui al presente art. 4, su richiesta di una delle Parti si darà luogo ad un incontro per le opportune valutazioni e gli eventuali interventi.~~

Art. 5

L'art. 5 (Cedola unica) è sostituito dal seguente:

~~Per gli anni 2010, 2011 e 2012~~ Le cedole spettanti a ciascuna organizzazione sindacale sono utilizzabili su tutto il territorio nazionale (c.d. "cedola unica").

Art. 6

Il Chiarimento a verbale in calce all'art. 14 (Concentrazione di permessi a cedola presso singole imprese) è sostituito dal seguente:

CHIARIMENTO A VERBALE


La presente norma potrà essere riesaminata fra le Parti entro il 31 dicembre ~~2012~~ **2018**.

L'applicazione della presente norma verrà sottoposta a monitoraggio trimestrale fra le Parti medesime, le quali potranno rappresentare situazioni particolari, anche riferite alla dimensione dell'impresa.

Art. 7

L'art. 27 (Assemblee in orario di sportello) è sostituito dal seguente:

1. Nelle unità produttive ove sia adottato un orario di sportello di durata superiore alle 5 ore con utilizzo totale o parziale del periodo eccedente le 5 ore dopo l'intervallo meridiano le rappresentanze sindacali aziendali hanno



 FABI FIRST-CISL FISAC-CGIL SINFUB UGL CREDITO ULCA UNISIN

facoltà di indire assemblee in concomitanza con l'orario di sportello pomeridiano, alle condizioni di cui al comma seguente.

2. Dette assemblee – fermo quant'altro stabilito al precedente art. 26 – dovranno avere durata non inferiore ad 1 ora ciascuna e non potranno coincidere in modo solo parziale con l'orario di sportello.

3. Tale diritto può essere esercitato in ogni unità produttiva nel limite massimo di tre volte l'anno per ogni sigla stipulante il presente accordo.





4. Le rappresentanze sindacali aziendali che intendano avvalersi della facoltà di cui sopra, dovranno comunicare alla Direzione aziendale competente, con un minimo di 3 giorni lavorativi interi di preavviso, la data proposta per lo svolgimento dell'assemblea e la sua durata, anche al fine di una adeguata informativa all'utenza da parte della Direzione aziendale competente. In casi eccezionali e di particolare urgenza, tale preavviso può essere ridotto, d'accordo con la Direzione aziendale competente, purché siano sempre salvaguardate le esigenze di informativa all'utenza. Dette assemblee non potranno comunque coincidere con:

- il giorno 27 di ciascun mese (o la giornata lavorativa immediatamente precedente, laddove il giorno 27 sia non lavorativo) ovvero, laddove risulti più utile ai fini del pagamento degli stipendi e delle pensioni, quell'altro giorno del mese che a tali fini sarà individuato aziendaliamente per le unità produttive interessate;
- la fine del mese (o il giorno lavorativo immediatamente successivo, laddove detta giornata sia non lavorativa) ovvero altro giorno del mese individuato aziendaliamente per le unità produttive interessate;
- gli ultimi 2 giorni utili ai fini della riscossione delle imposte a mezzo autotassazione.

NOTE A VERBALE

1. La previsione di cui al terzo comma del presente articolo non riguarda le riunioni indette esclusivamente per gruppi di lavoratori la cui attività non risulti indispensabile ai fini della regolare operatività dei servizi di sportello e sempreché dette riunioni possano svolgersi in locali diversi da quelli aperti al pubblico.

2. Fermo quanto previsto dall'art. 26, nei casi in cui le assemblee riguardino succursali nelle quali il termine dell'orario di sportello si protragga – in applicazione dell'art. 103, primo e terzo comma, del ccnl 19 gennaio 2012, rinnovato con l'accordo 31 marzo 2015 – oltre le ore 17.00, potrà derogarsi a quanto previsto dal secondo comma del presente articolo, fatta eccezione per la durata minima dell'assemblea non inferiore ad una ora, a condizione che sia assicurata dai lavoratori

FABI        

delle succursali interessate l'operatività dello sportello per tutto l'orario di apertura dello stesso.

Art. 8

L'art. 29 (Assemblee nelle unità produttive di minori dimensioni) è sostituito dal seguente:

1. Nelle unità produttive che occupino da 8 a 15 dipendenti, i lavoratori possono riunirsi in assemblea durante l'orario di lavoro nei limiti di 8 ore annue (per le quali viene conservata la normale retribuzione) e nel rispetto di quanto previsto all'art. 26, comma da 2 a 5, ed all'art. 27 e relative note a verbale.


2. Le riunioni di cui sopra sono indette, singolarmente o congiuntamente, dai sindacati territorialmente competenti delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo. Alle riunioni può partecipare, per ciascuna delle organizzazioni sindacali promotrici, un dirigente sindacale esterno, previa comunicazione scritta del suo nominativo e qualifica, da parte di detta organizzazione, alla Direzione aziendale competente: tale dirigente va designato dalla organizzazione stessa nell'ambito dei componenti i propri organi direttivi al competente livello territoriale, ovvero fra i segretari dell'organo di coordinamento delle proprie r.s.a. presso l'impresa interessata.

3. I lavoratori delle unità produttive che occupino da 3 a 7 dipendenti possono partecipare, nel limite di 5 ore annue, alle assemblee indette presso l'unità produttiva più vicina presso la quale l'assemblea stessa sia indetta a norma del presente accordo, assicurando comunque l'operatività degli sportelli.

4. I lavoratori delle unità produttive che occupino fino a 2 dipendenti possono partecipare, nei limiti di 5 ore annue e di 2 volte l'anno, alle assemblee nella unità produttiva più vicina presso la quale l'assemblea stessa sia indetta a norma del presente accordo.

DICHIARAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI

1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori confermano che - secondo le assicurazioni già, a suo tempo, fornite al riguardo - le rappresentanze sindacali aziendali, nell'esercizio della facoltà di stabilire, con il dovuto preavviso, la data per la convocazione di assemblee durante l'orario di lavoro, non mancheranno di tenere nella dovuta considerazione quelle esigenze di servizio di carattere obiettivo e non differibili che venissero prospettate dalle



 FABI FIRST-CISL FISAC-CGIL SINFUB UGL CREDITO UILCA UNISIN

Direzioni aziendali competenti ai fini di un breve differimento della data stessa.

2. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori confermano, altresì, che, come già di fatto praticato in passato, continueranno ad adottare i criteri atti ad assicurare comunque, anche nel corso delle assemblee del personale, i presidi relativi alla sicurezza dell'impresa e funzionalità degli impianti.

Art. 9

I riferimenti al ccnl 8 dicembre 2007 e/o ai relativi articoli, contenuti nella Premessa al Capitolo II, negli articoli 9, comma 4, 19, comma 2, 25, comma 1, e nell'Impegno delle Parti in calce all'art. 29 dell'accordo 7 luglio 2010 saranno adeguati non appena definito il testo coordinato del ccnl 19 gennaio 2012 con l'accordo di rinnovo 31 marzo 2015.

I riferimenti all'accordo 7 luglio 2010, contenuti nel documento tecnico denominato "Programma e-cedole", si intendono sostituiti con i corrispondenti richiami al presente accordo.

* * *

L'art. 6, comma 1, primo alinea, secondo periodo del ccnl 19 gennaio 2012, rinnovato con l'accordo 31 marzo 2015, è sostituito dal seguente:

~~Nelle more della definizione dei criteri di rappresentatività per l'ammissione alla contrattazione collettiva nazionale sono ammesse alla predetta contrattazione le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo quadro 24 ottobre 2011 nei modi e nei termini di cui al contratto 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008;~~

A far tempo dalla fase di rinnovo del presente ccnl, e comunque dal 1° gennaio 2019, saranno ammesse alla contrattazione collettiva nazionale, ad ogni conseguente effetto, solo le organizzazioni sindacali firmatarie del presente ccnl che abbiano una rappresentatività superiore al 5% dei lavoratori iscritti.

A tali fini, la rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale si determina sulla base dell'ultima rilevazione effettuata ai sensi dell'art. 4 dell'accordo in materia di libertà sindacali.

Analogo criterio sarà inserito nel ccnl per i dirigenti.